

48. — 1420, ind. XIII, Luglio 18. — c. 39 (37) t.<sup>o</sup> — Il doge coi consigli dei *Pregadi* e della giunta, accetta la dedizione del comune di Marano (lagunare) fatta dai procuratori del medesimo, e concede: il podestà e rettore, come quella terra l'ebbe sotto i patriarchi di Aquileia; la continuazione della riscossione per parte del comune stesso dei propri redditi; la gastaldia di Carisano e rispettivi redditi; a condizione che con detti introiti si paghino al podestà che vi manderà Venezia 1200 lire all'anno, e siano offerti annualmente 10 doppiieri di cera di libbre 10 l'uno alla chiesa di S. Marco di Venezia. Sono conservati al detto comune i suoi statuti e le sue consuetudini; gli abitanti tratteranno i podestà veneti come in passato trattarono i podestà patriarcali; gli abitanti medesimi potranno esportare dall'Istria e da Venezia per loro uso ogni genere di vettovaglia pagando i relativi dazi. Dopo ciò i detti procuratori prestano nelle mani del doge il giuramento di fedeltà.

Fatto, testimoni ed atti come nel n. 40.

49. — 1420, ind. XIII, Luglio 19. — c. 20 t.<sup>o</sup>. — Agostino di Severino da Barletta regio giudice ai contratti e Leucio di Orso da Trani notaio dichiarano: Adunatisi nella chiesa di S. Luca di Trani Lorenzo Veniero console generale veneto nel regno di Napoli e i componenti l'università del comune di quella città; a togliere ogni differenza d'interpretazione dei privilegi accordati e confermati ultimamente dalla regina ai veneziani, furono estese le dichiarazioni dei punti controversi in due esemplari, uno sottoscritto dal notaio di Trani Gregorio de Caputo e munito del sigillo della città (che si descrive), l'altro firmato da Gioacchino Benedetti cancelliere del detto console, e munito del costui sigillo. Questi due atti furono scambiati, cioè il primo consegnato al console, il secondo al comune di detta città. Di tali privilegi, e d'ogn'altro concesso per lo addietro ai veneziani, i componenti la predetta università promisero la fedele osservanza, obbligandosi a pagare 50 onze d'oro per ogni caso di trasgressione, metà ai consoli veneti e metà alla regia corte, da esigersi a richiesta dei medesimi con sommarissima procedura, e con rifusione d'ogni ulterior danno; comminandosi altra pena ulteriore a chi non si prestasse all'esazione giudiziaria della prima. La parte però spettante ai detti consoli verrà erogata, sentito il parere di 4 cittadini di Trani, a beneficio di quel porto. A prestar poi il giuramento di tutto ciò in nome del comune di Trani fu delegato il cittadino Pasquale de Angeluccio, che eseguì il suo mandato davanti al console generale.

Fatto in Trani nella detta chiesa. — Testimoni: Abate Petrillo Bulcano, Nicolò de' Radosca da Trani, Petruccio del fu Giovanni, Antonio Porcelli di Trani, Nicolò Rizzo, Giovanni de Nardo da Trani.

50. — 1420, ind. XIII, Luglio 31. — c. 38 (36) t.<sup>o</sup> — In seguito ad atto di dedizione fatto da Nicolò Palatino not. di Pieve, Antonio di Bernabò da Valesela, Antonio di Venas e Bartolomeo da Sala not., procuratori della comunità del Cadore, il doge fa sapere di aver accolto questa sotto la signoria di Venezia, e concesso: tutte le rendite di quel distretto, *mute, dadie, canove, affitti* di miniere e condanne siano a vantaggio dello stato, andandone la parte consueta a beneficio